



lite e la condanna dell'opposto al risarcimento del danno ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c.

Esponde l'attrice che quanto alle unità immobiliari site in [REDACTED] [REDACTED] era divenuta proprietaria per il 50% quale successore della madre G [REDACTED] deceduta il 26.1.2005, e per il restante 50% a seguito di atto di cessione di quota del 4.4.2008 da parte di [REDACTED] [REDACTED] trascritto il 23.4.2008.

Considerato che l'atto di cessione di quota in questione implicava l'accettazione tacita dell'eredità della B., sempre in data 23.4.2008 era eseguita la trascrizione di un "atto per causa di morte e accettazione tacita di eredità", e nella sezione D della relativa nota di trascrizione si riportava che "con la presente i signori N [REDACTED] quali eredi, accettano l'eredità per l'intero patrimonio in morte della signora B [REDACTED]

In relazione al terreno sito in Marcon, identificato al [REDACTED] Comune di Marcon, [REDACTED] l'attrice deduce di esserne proprietaria al 50% unitamente a N. [REDACTED] sempre per successione della [REDACTED]

Lamenta l'attrice che, inopinatamente, in data 22.9.2010 N [REDACTED] notificava a N [REDACTED] atto di pignoramento delle unità immobiliari site in Venezia, località Favaro Veneto, via [REDACTED] identificate al NCEU del Comune di Venezia, fg. 15, mn 63 sub 2 (abitazione) e sub 4 (garage), nonché del terreno sito in Marcon identificato a [REDACTED] Comune [REDACTED] sì da rendere necessario il ricorso ex art. 619 c.p.c. per far constare la propria condizione di proprietaria esclusiva delle unità immobiliari costituite da abitazione e garage nonché di comproprietaria del terreno.

Con ordinanza del 6.4.2011 il giudice dell'esecuzione, dato atto che l'esecutante aveva rinunciato agli atti esecutivi relativamente alle unità immobiliari identificate al NCEU del Comune di Venezia, fg. 15, [REDACTED] per aver riconosciuto la proprietà esclusiva dell'opponente, dichiarava estinto il procedimento relativamente ai beni ridetti, ordinando la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento. Quanto al terreno sito in Marcon identificato a NCT [REDACTED], atteso [REDACTED] [REDACTED]. e

non sull'intero, rigettava l'istanza di sospensione, dando atto che non avrebbe potuto provvedere sulla domanda ex art. 96 c.p.c. già promossa in quella sede ed assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Nel chiedere in questa sede l'accoglimento della svolta opposizione, per aver [REDACTED] pignorato in danno di N [REDACTED] beni di un soggetto terzo, l'opponente insiste per la rifusione delle spese di lite e per il risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c., per aver l'opposto promosso l'esecuzione senza la normale prudenza a fronte dei dati derivanti dalle note di trascrizione, il cui esame avrebbe permesso di accertare la reale titolarità dei beni pignorati.

Al riguardo, l'opponente deduce che l'intervenuto pignoramento ha leso la qualità della sua vita, per essersi trovata a subire uno stato psicologico "di forte preoccupazione, di ansia in dipendenza dell'illecita aggressione del primario bene della vita costituente abitazione, ed è stata costretta, onde reagire ad un tanto, ad intraprendere un'azione giudiziaria, a sua volta fonte di affanno e disagio". In ogni caso, stante la soccombenza dell'esecutante, si sarebbe dovuto disporre il risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.

N.I. si è costituito nella presente fase e, dopo aver premesso che il ricorso in opposizione all'esecuzione era stato promosso dalla N. ancor prima che il pignoramento fosse trascritto e che davanti al giudice dell'esecuzione aveva rinunciato all'esecuzione relativamente alle unità immobiliari site via [REDACTED], salvo rilevare che quanto al terreno l'esecuzione era stata promossa limitatamente alla quota di N. [REDACTED], ha chiesto in questa sede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto alla domanda relativa alle unità immobiliari per le quali era intervenuta la rinuncia ed il rigetto dell'opposizione relativamente alla quota del 50% del terreno, posto che la trascrizione del pignoramento aveva riguardato solo la quota del debitore esecutato N. [REDACTED] e mai, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, aveva rinunciato all'azione esecutiva sulla quota del 50%, proseguendola per la parte residua.

L'opposto, inoltre, ha contestato la dedotta responsabilità processuale aggravata, della quale mancano il presupposto costitutivo e l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. Ad ogni modo, diversamente da quanto affermato dall'attrice, il pregiudizio non poteva ritenersi in re ipsa, ma doveva essere oggetto di puntuale dimostrazione ed a tanto non bastava dar rilievo ai disagi connessi in modo fisiologico alla pendenza di un giudizio, ma a quelli particolarmente ampliati e odiosi connessi ad un'aggressione con lite temeraria. Nessun pregiudizio al riguardo poteva essere reclamato dall'attrice una volta intervenuta la cancellazione della trascrizione del pignoramento sul bene destinato ad abitazione, sì che non v'era alcuna necessità per [REDACTED] di intraprendere il presente giudizio di merito.

2) L'opposto, come già detto, ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quanto alla svolta opposizione in relazione alle unità immobiliari site in Venezia, località Favaro Veneto, via [REDACTED], per aver rinunciato a seguito della notifica del ricorso ex art. 619 c.p.c. alla attività esecutiva. Non è dubbio che, in parte qua, la domanda svolta dalla N. non possa sfociare in una pronuncia di merito, posto che, una volta venuto meno il presupposto del presente ricorso, tanto da esser stata dichiarata l'estinzione del procedimento esecutivo relativamente ai predetti beni, ordinando in relazione agli stessi, e solo rispetto a questi, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, può

essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nondimeno, la questione sollevata dall'opponente deve essere esaminata in relazione tanto all'invocata regolazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, quanto alla prospettata domanda ex art. 96, comma 2, c.p.c. Del pari, anche alla luce delle conclusioni rassegnate dall'opposto, l'opposizione deve essere esaminata nel merito anche con riferimento all'esecuzione promossa riguardo al terreno sito in Marcon, per la quale non è intervenuta alcuna rinuncia, tanto più che in quella sede l'esecutante ha chiesto che fosse disposta la vendita della quota del 50%.

Se è pur vero che in presenza di una fattispecie unitaria ed a formazione progressiva qual è il pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c., il terzo, rimasto estraneo all'atto trascritto, per individuare l'oggetto cui l'atto si riferisce trae informazione solo dalla nota di trascrizione, sì che il limite di opponibilità del pignoramento è quello costituito da quest'ultima, non è dubitabile che la doglianza dell'attrice debba essere differenziata al suo interno. Infatti, se l'atto di pignoramento in odio di ■■■ ha riguardato indistintamente i beni de quibus, la relativa trascrizione eseguita il 2.12.2011 è avvenuta solo per la quota di 1/2. In questo contesto, la rinuncia all'esecuzione limitatamente alle unità immobiliari site in Via ■■■■■■■■■■ è servita solo a limitare temporalmente la creazione di un illegittimo impedimento alla libera disponibilità del bene, che in ogni caso, sia pure per un circoscritto lasso di tempo, vi è stato, ossia fino al 5.7.2011 (data di trascrizione dell'ordinanza di cancellazione del 6.4.2011). N■■■ invero, ha provveduto, tra gli altri, al pignoramento di un bene in danno ■■■■ che sin dal 4 aprile 2008 era divenuto di proprietà esclusiva dell'attrice, sì che esso non poteva essere punto pignorato.

Per converso, quanto al terreno, non è contestato che questo fosse in comproprietà tra l'attrice ed il debitore pignorato, sì che, l'intervenuta trascrizione dell'atto solo sulla quota di 1/2 non poteva creare alcun vincolo in danno della ■■■■ non l'inconveniente di dover subire un procedimento ex art. 600 c.p.c.

In quest'ordine d'idee deve concludersi con l'affermare cessata la materia del contendere quanto alle unità immobiliari site in via Monte ■■■■■■■■■■, rigettando per il resto la domanda attorea quanto al terreno sito in Marcon, posto che, diversamente da quanto osservato dalla N. (pag. 7 dell'atto di citazione), l'esecutante non ha rinunciato all'esecuzione relativamente alla quota del 50% del terreno, ma avendo curato di eseguire la trascrizione solo sulla quota del debitore ha correttamente proseguito nell'azione intrapresa.

3) L'attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità processuale aggravata dell'opposto ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. ed al riguardo ha dedotto la compromissione della qualità della sua vita, per essersi trovata a subire uno stato psicologico "di forte preoccupazione, di ansia in dipendenza dell'illecita aggressione del

primario bene della vita costituente abitazione, ed è stata costretta, onde reagire ad un tanto, ad intraprendere un'azione giudiziaria, a sua volta fonte di affanno e disagio".

L'invocata fattispecie di responsabilità processuale aggravata presuppone l'accertamento dell'illegittimo promovimento dell'azione esecutiva in assenza del relativo diritto da parte di un soggetto che non ha agito con la normale prudenza. Tale per l'appunto è il caso all'esame del tribunale. Sarebbe bastata una più puntuale verifica dei registri immobiliari da parte del [REDACTED] per sincerarsi che le unità immobiliari site in via [REDACTED] sin dal 4 aprile 2008 erano divenute di proprietà esclusiva dell'attrice in virtù dell'atto di cessione di quota ad opera del padre, trascritto il 23 aprile 2008. Analogamente, sempre in data 23.4.2008, con riferimento al ridetto atto di cessione di quota, era stato altresì trascritto "atto per causa di morte e accettazione tacita di eredità" da parte di [REDACTED] v. il doc. 5 del fascicolo di parte opponente), precisandosi nella sezione D che "con la presente i signori N [REDACTED] quali eredi accettano l'eredità per l'intero patrimonio in morte della signora B [REDACTED]. Detta verifica, in quanto finalizzata ad assicurare la continuità delle trascrizioni nell'ambito del ventennio e, quindi, la stessa possibilità di consentire il ricorso alla vendita forzata in sede esecutiva, avrebbe permesso di accertare preventivamente lo stato di diritto, a cui poi, tardivamente, si è posto rimedio con la rinuncia parziale all'esecuzione.

Nell'ambito dell'invocata fattispecie di responsabilità processuale aggravata, azionabile con riferimento a posizioni soggettive diverse da quella in contesa, ben possono assumere rilievo pregiudizi di tipo non patrimoniale, non altrimenti emendabili mediante il ricorso alla regolazione delle spese di lite (cfr. Trib. Milano 26.10.2006; Trib. Roma 18.10.2006).

Osserva il giudicante, sulla scorta delle statuizioni delle Sezioni Unite (sentenze 11.11.2008, n. 26972/26973/26974 e 26975) nell'ambito della riaffermata bipolarità del sistema risarcitorio, come all'interno del danno non patrimoniale non sia più consentito identificare autonome categorie di poste risarcitorie, ma occorre guardare nel concreto ai pregiudizi allegati dalle parti, fermo restando che non è possibile prescindere dalla tipizzazione dei fatti generatori: il reato; le altre ipotesi previste dalla legge; la lesione di diritti inviolabili della persona di rango costituzionale.

Escluso per esplicita indicazione resa nell'atto di citazione il fatto di reato, mette conto verificare quale posizione soggettiva (di natura inviolabile/fondamentale) sia stata lesa nel caso di specie e, se rispetto a questa, sia stata raggiunta una prova adeguata.

Si è già detto che l'attrice lamenta la compromissione della qualità della sua vita, per essersi trovata a subire uno stato psicologico "di forte preoccupazione, di ansia in dipendenza dell'illecita aggressione del primario bene della vita costituente abitazione, ed è stata

costretta, onde reagire ad un tanto, ad intraprendere un'azione giudiziaria, a sua volta fonte di affanno e disagio".

In prima battuta è da escludere che possa ritenersi integrata una lesione della salute ricollegabile al dedotto stress psicofisico. Siffatta allegazione è stata fatta in modo del tutto generico senza neppure precisare, ovviamente nel limite di formazione delle preclusioni assertive, se ed in quale misura i riferiti disagi si siano tradotti in una menomazione inquadabile dal punto di vista nosografico.

Per contro, appare evidente, alla luce della testimonianza resa dal teste Q. come nella presente vicenda si possa parlare di lesione del diritto (questo sì inviolabile) al rispetto della vita privata e del domicilio tutelati dall'art. 8 CEDU e dall'art. 14 cost. quale luogo dove coltivare la sfera degli affetti familiari e quella parte della giornata non dedicata ad attività reddituali. L'attrice, quantomeno, dal momento dell'intervenuta trascrizione del pignoramento (2.12.2010,) fino alla cancellazione della trascrizione disposta con ordinanza, ma eseguita il 5.7.2011 (v. doc. 8 del fascicolo di parte opposta), ha percepito l'incombere del pignoramento della sua abitazione. Evento, quello di causa, ben in grado di superare il crivello della serietà della lesione e della gravità danno, indicato dalle Sezioni Unite quale ulteriore strumento di selezione dei pregiudizi non patrimoniali nell'ambito del bilanciamento tra solidarietà (compensazione) e tolleranza (deterrenza) nel sistema della responsabilità civile.

Le dichiarazioni rese dal [REDACTED] hanno corroborato appieno le allegazioni attoree. Il teste (sentito all'udienza del 24.1.2012) ha riferito che circa un anno prima (ossia agli inizi del 2011) l'attrice "quando mi chiamava al telefono piangeva e diceva di temere di essere buttata fuori di casa, a causa di una pretesa economica del cugino I.. Dico meglio, io non sapevo che il cugino avesse una pretesa di carattere economico, ma reclamava una porzione dei beni di proprietà della madre dell'attrice ... E. in questo periodo è dimagrita ed ha cominciato a perdere i capelli. Da tempo vedevo che E. stava male, ma solo in seguito ho saputo dei suoi timori..." Il teste, inoltre, ha riferito che l'opponente, lavorando come addetta alla sicurezza presso l'aeroporto, temeva per la sua condizione di perdere il proprio lavoro.

I ricordi del teste permettono di fotografare adeguatamente lo stato di compromissione della sfera personale dell'attrice, in modo da inquadrare una condizione che, pur non ascendendo al livello di comprovabile lesione, sia pur temporanea della salute, può essere letta come situazione di disagio protrattasi, non mero disappunto, legata al timore di perdere la propria abitazione. In questa prospettiva è possibile parlare, se non di una generica compromissione della qualità della vita, fattispecie troppo evanescente per poter essere considerata alla stregua di un diritto fondamentale della persona, quantomeno di una lesione al rispetto della vita privata e del domicilio, quale luogo dove poter coltivare

serenamente la sfera degli affetti familiari e quella parte della giornata non dedicata ad attività reddituali. È evidente che lo stato di sofferenza e di disagio, se sfuggono quest'oggi ad un preciso inquadramento nosografico, nondimeno possono rilevare nella consistenza effettiva fotografata dal teste, tant'è che, una volta risoltasi la questione sul piano giuridico, la condizione dell'attrice proprio verso l'estate del 2011 migliorò notevolmente migliorata.

Erroneamente il convenuto invoca le parole del teste Q. a proposito del risentimento della figlia verso il padre, per un presunto problema economico (effettivamente il titolo dell'esecutante era rivolto contro N.E.), ma si tratta di una causa troppo remota, apprezzabile più sul piano delle relazioni emotive/familiari, sopravanzata dall'unica causa più prossima e rispondente al canone dell'adeguatezza (cfr. Cass. SU 581/2008) rispetto all'evento di danno, ossia l'intervenuto pignoramento illegittimo.

Al riguardo, in assenza di altri possibili parametri agganciati a misurazione soggettiva del costo opportunità sostenuto per fronteggiare la situazione venutasi a determinare, è possibile procedere ad una stima del danno per via puramente equitativa rapportata alle spese di lite liquidate quest'oggi in favore dell'attrice, assumendo una simmetricità tra risorse economiche impiegate per far luogo alla svolta opposizione e necessità di porre un argine allo stato di sofferenza denunciato. Importo, come sarà indicato in dispositivo, da intendersi all'attualità e su cui saranno dovuti gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dal momento della decisione al saldo.

Le spese di lite, attesa la reciproca parziale soccombenza possono essere compensate per 1/3, ponendo il residuo, liquidato come da dispositivo e maggiorando del 50% gli importi previsti per lo "scaglione di riferimento" D.M. n. 140 del 2012, a carico del N. soccombente, sia pur virtualmente quanto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in misura prevalente atteso l'evidente maggior valore dei beni per i quali è intervenuta la rinuncia all'esecuzione nonché l'esito della domanda ex art. 96, comma 2, c.p.c.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:

1) dichiara cessata la materia del contendere quanto al pignoramento relativo unità immobiliari site in Venezia, [REDACTED]

[REDACTED] (abitazione) e sub 4 (garage), rigettando per il resto la domanda svolta da N.E.;

2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna N. [REDACTED] del residuo, liquidato in Euro 415,26 per spese ed Euro 4.500 per competenze, oltre Iva e Cpa se dovuti per legge;

3) condanna N■■ al pagamento in favore di ■■■ a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c. della somma di Euro 4.915,26, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dal momento della decisione al saldo;

4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Venezia, il 6 aprile 2013.

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2013.

La Nuova Procedura Civile